

## TRIBUNALE DI CAGLIARI

### Sezione Prima

nella persona del dott. Gaetano Savona, in sostituzione del dott. Bruno Malagoli, titolare del fascicolo e temporaneamente legittimamente impedito;

nel procedimento in epigrafe, promosso da

**Edilbeton s.r.l.**

**ricorrente**



per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

ha emesso il seguente

### DECRETO

Con decreto del 16.10.2025, l'intestato Tribunale ha accolto la domanda della ricorrente, Edilbeton s.r.l., volta alla sua ammissione alla procedura di concordato preventivo, provvedendo alla nomina del commissario giudiziale, alla prescrizione degli obblighi informativi della ricorrente, nonché disponendo che il voto dei creditori avvenisse dal 15.1.2026 al 21.1.2026, mediante posta elettronica.

Il piano di concordato, fra le altre cose, prevede la possibilità di liquidare unitariamente l'impianto un impianto di betonaggio rientrante nell'attivo concordatario, ubicato in Sanluri, al prezzo di 90.000,00 euro, entro il 31.12.2025, dovendosi in difetto provvedersi alla cessazione dell'esercizio dello stesso e alla sua dismissione atomisticamente.

In data 24.12.2025, la concordataria ha depositato proposta definitiva, confermando il piano, ma rappresentando la nuova circostanza costituita dalla ricezione da parte della società Unibeton & Services S.r.l. di un'offerta irrevocabile di acquisto del predetto impianto di betonaggio, al prezzo di 90.000,00 euro, cauzionata con il deposito di assegno circolare dell'importo di 9.000,00 euro, con versamento del residuo prezzo di 81.000,00 euro in 18 rate mensili dell'importo di 4.500,00 euro l'una.

L'offerta è tuttavia sottoposta alla condizione che "*l'impianto sia ancora in attività*", mentre la concordataria ha rappresentato che "*l'attività di produzione è stata interrotta in data antecedente al 31.12, e l'impianto di betonaggio manterrà la propria attività ai fini amministrativi e di liquidazione degli asset ( per la quale non si prevedono perdite che, in ogni caso, troverebbero copertura nel*

**ASTE GIUDIZIARIE** fabbisogno indicato nella proposta), favorendo il passaggio delle autorizzazioni all'aggiudicatario della procedura competitiva”.

La ricorrente, pertanto, ha domandato che venisse disposta l'apertura di procedura competitiva ai sensi degli artt. 114 e 216, d.lgs. 14 del 2019 (implicitamente quindi domandando il rinvio del voto dei creditori).

Con decreto del 29.12.2025, il giudice relatore ha invitato il Commissario a esprimere il proprio parere sull'apertura della procedura competitiva, sentendo anche la concordataria e l'offerente, in particolare sulla condizione rappresentata da quest'ultima in ordine alla situazione dell'impianto di betonaggio.

In data 5.1.2025, il Commissario ha depositato il proprio parere, così concludendo “*Alla luce della documentazione prodotta dalla proponente ritiene il sottoscritto commissario che anche per quanto attiene al corredo documentale relativo all'azienda di Sanluri sia stato chiarita anche l'esatta composizione delle autorizzazioni che saranno oggetto di voltura in favore del soggetto che si aggiudicherà il ramo aziendale in Sanluri. Alla luce delle delucidazioni prodotte dalla EDILBETON Srl in liquidazione e dalla UNIBETON & SERVICES Srl, il sottoscritto Commissario Giudiziale esprime parere FAVOREVOLE sull'istanza presentata dalla Edilbeton circa l'attivazione della procedura competitiva volta all'alienazione del ramo aziendale in Sanluri*”.

Ciò posto, deve osservarsi quanto segue.

In data 24.12.2025, pertanto entro il termine di legge, la ricorrente Edilbeton s.r.l. in liquidazione ha depositato il piano di concordato definitivo, modificandolo sotto il profilo della liquidazione del ramo d'azienda in Sanluri. In particolare, la concordataria ha dato atto di aver ricevuto offerta irrevocabile di acquisto del predetto ramo, per il prezzo di 91.000,00 euro, donde la domanda di apertura di procedura competitiva relativo allo stesso.

La domanda, sebbene qualificata come istanza volta a procedura competitiva ai sensi degli artt. 114 e 216, d.lgs. 14 del 2019, più propriamente deve essere ricondotta al disposto dell'art. 91, d.lgs. 14 del 2019, cioè alle procedure competitive precedenti al voto dei creditori, come nel caso di specie.

Ai sensi dell'art. 91, comma I, codice della crisi, infatti, “*Il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda*”.

Ciò posto, rilevato che il prezzo offerto appare coerente con le previsioni del piano e, soprattutto, della proposta, nonché considerato che l'offerta presentata è conforme al disposto dell'art. 91, codice della crisi, deve provvedersi ad accogliere la domanda della concordataria, disponendo la procedura di pubblicità dell'offerta stessa, al fine di acquisirne di nuove e aprire procedura competitiva.

Di conseguenza, dovrà disporsi il rinvio del voto dei creditori, già fissato fra il 15 e il 21 gennaio corrente mese, onde consentire agli stessi di votare sulla base del prezzo formatosi all'esito della procedura.

### P.Q.M.

Il Giudice Delegato dispone che:

- il commissario provveda a dare idonea pubblicità dell'offerta al fine di acquisire offerte concorrenti;
- in particolare, sia data pubblicità dell'offerta e della relazione di stima a mezzo di portale delle vendite pubbliche ai sensi dell'art. 490 c.p.c., almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta;
- la procedura di gara, davanti al commissario, avvenga secondo le modalità previste dal legislatore per le procedure esecutive immobiliari, rimettendo al commissario la scelta se procedere con la vendita telematica sincrona o asincrona;
- le offerte in aumento siano di almeno 1.000,00 superiori all'ultimo prezzo offerto;
- gli offerenti presentino cauzione pari al 10% del prezzo offerto;
- il criterio di aggiudicazione sia esclusivamente il prezzo, ferma la tempistica del versamento in rate costanti mensili come previsto dall'offerta già presentata, detratta la cauzione da presentare per la partecipazione alla gara;
- le operazioni di voto dei creditori già fissate nel periodo dal 15 al 21 gennaio 2026 siano rinviate e si svolgano dal 23 al 29 marzo 2026;
- rimanga fermo tutto quanto ulteriormente già disposto con decreto del 16.10.2025, con particolare riferimento agli adempimenti del commissario e della ricorrente e alle modalità di svolgimento del voto dei creditori.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente, al Commissario Giudiziale e al Pubblico Ministero.

Cagliari, 7 gennaio 2026

**Il Giudice**

dott. Gaetano Savona